



UNIONE
EUROPEA



REPUBBLICA
ITALIANA

CLLD Community Led Local Development

FAQ

FEAMP

2014 | 2020

Febbraio 2018

Indice del documento

Scopo del documento	3
1. Rete FLAG	4
2. Risorse Finanziarie.....	5
3. Avviso pubblico	8
4. Verifica dei requisiti	11
5. Criteri di Ammissibilità e Selezione	12
6. Ammissibilità della spesa	15
7. Linee guida per la definizione della Strategia	20
8. Anticipazione e polizza fidejussoria	21
9. Modello di Strategia di Sviluppo Locale Partecipativo.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
10. Partenariato	24
11. GAL/FLAG	27
12. FLAG come Organismo Intermedio	31
13. Percentuali di cofinanziamento ex Art. 95 Reg. (UE) N. 508/2014.....	32
14. Sistema informativo (SIPA).....	33
15. Attuazione delle SSL	34
16. Cooperazione	37
17. Professionalità per i FLAGs.....	38

Scopo del documento

Il PO FEAMP, approvato con decisione di esecuzione della Commissione n.C (2015) 8452 del 25 novembre 2015, stabilisce che nell'ambito del CLLD l'Autorità di Gestione (AdG) svolga un ruolo di coordinamento a livello nazionale per assicurare un'applicazione coerente ed il più possibile uniforme dell'approccio CLLD nei diversi territori. Inoltre, in data 14 settembre 2017 è stato dato avvio alla Rete Nazionale dei FLAG.

Il presente documento, che potrà essere implementato nelle successive fasi di attuazione del CLLD, è stato redatto sulla base di quanto rappresentato dalle Regioni ed i FLAG, attraverso quesiti e domande, e degli incontri informativi promossi dall'AdG e dalla Rete Nazionale dei FLAG tra il 2016 ed il 2017, che hanno coinvolto anche i rappresentanti dei FLAG, al fine di favorire un approccio sistemico alla soluzione di dubbi ricorrenti emersi.

Al fine di rendere più fruibile la lettura, le domande raccolte sono suddivise per ambiti tematici affrontati.

1. Rete FLAG

Domanda	Risposta
1.1 Che cos'è la Rete FLAG? Gli OI dovranno fare un bando per la costituzione della Rete?	La Rete FLAG è un'azione prevista dal PO FEAMP con le finalità di mettere in campo azioni di scambio, coordinamento e networking tra i FLAG selezionati. La volontà dell'Amministrazione è quella di creare uno strumento di coordinamento e condivisione per fornire informazioni, orientamenti, modelli di riferimento, consulenza, ecc. sull'attuazione delle SSL.

2. Risorse Finanziarie

Domanda	Risposta
2.1 È necessario individuare le risorse finanziarie per le tre Misure del CLLD, sulla base della ripartizione di cui all'Accordo Multiregionale, da indicare nell'avviso e consentire la presentazione delle strategie da parte dei partenariati, tenendo conto, quindi, delle risorse effettivamente disponibili?	<p>Al Sostegno preparatorio, come previsto dal PO FEAMP, è dedicato un ammontare di risorse pari a 2 milioni di euro di quota comunitaria, con un massimale per singola operazione pari a 40.000,00 euro di contributo pubblico. Di conseguenza, sulla base della ripartizione delle risorse di cui all'Accordo Multiregionale (AM), è possibile calcolare la quota parte del citato ammontare assegnata a ciascuna Regione.</p> <p>Per quanto concerne l'ammontare di risorse da dedicare all'attuazione della Strategia, ivi comprese le azioni di Cooperazione, nel rammentare che ai sensi del PO FEAMP, la spesa totale pubblica di ciascuna Strategia, al netto del Sostegno preparatorio, deve essere compresa tra 1.000.000 e 5.000.000 di euro, come tra l'altro indicato anche al paragrafo 11 del <i>format</i> di Strategia "Modello Strategie di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo" pubblicato sul sito del Ministero, le risorse che ciascuna Regione potrà allocare sulle Misure di cui agli artt. 63 e 64 del Reg. (UE) 508/2014 dovranno essere calcolate in conformità alla ripartizione sancita dall'Accordo Multiregionale.</p>
2.2 Il contributo FEAMP per i costi relativi al Sostegno preparatorio, alla cooperazione, ai costi di esercizio e di animazione, è fino al 100%?	<p>Il tasso di cofinanziamento da applicare è stabilito dall'AdG sulla base di quanto disposto dall'art. 95, comma 3, lett. b) del Reg. (UE) n. 508/2014. I costi di esercizio si riferiscono ai costi legati alla gestione dell'attuazione della Strategia consistenti in costi operativi, spese per il personale, i costi di formazione, i costi legati alla comunicazione, costi finanziari, nonché i costi legati al monitoraggio e alla valutazione della Strategia di cui alla lettera (g) dell'art. 34(3) Reg.(UE) 1303/2013. I costi di animazione della Strategia, invece, sono volti a facilitare lo scambio tra le parti interessate, per fornire informazioni e per promuovere la Strategia e sostenere i potenziali beneficiari a sviluppare interventi e preparare le istanze. Entrambi i predetti costi, di gestione e di animazione, legati</p>

direttamente all'attuazione della Strategia e, quindi, ammissibili solo dal momento in cui la stessa si comincia ad attuare, non possono eccedere il massimale del 25% della spesa pubblica totale della stessa. Al termine della fase di attuazione della Strategia il predetto massimale si dovrà applicare alla spesa pubblica sostenuta nell'ambito della Strategia ai sensi dell'art. 35 Reg. (UE) 1303/2013, comma 1 lettere da b) a e). I costi sostenuti antecedentemente all'attuazione della Strategia possono ricevere un supporto solo nell'ambito del Sostegno preparatorio.

Per quanto sopra esposto, in considerazione della natura "collettiva" di un FLAG e dell'interesse collettivo da questo perseguito, in conformità a quanto disposto dal FEASR, per le suindicate azioni in ambito FEAMP non si ravvedono motivi ostativi all'applicazione di un'intensità di aiuto fino al 100% della spesa ammissibile, fermo restando l'obbligo di accesso pubblico ai risultati delle operazioni finanziate.

Per quanto concerne le azioni di Cooperazione, e per le altre operazioni connesse all'attuazione della Strategia, anche se attuate direttamente dal FLAG, l'intensità di aiuto da applicarsi dovrà essere determinata ai sensi delle disposizioni in materia di modulazione del tasso di cofinanziamento elaborato da questa ADG di concerto con le Regioni e tenuto conto del regime di aiuti di Stato applicabile nel caso di operazioni che costituiscono un aiuto di stato.

2.3 Quale è il *target* di spesa certificata da raggiungere, per la priorità 4, entro il 31 dicembre 2018?

Al fine di assicurare il pieno utilizzo della riserva di efficacia dell'attuazione, è previsto che alla data del 31 dicembre 2018, ogni Organismo Intermedio, per quanto di propria competenza, contribuisca al raggiungimento dei *target* fisici e finanziari previsti per priorità dal Programma. Per la Priorità 4 il *target* finanziario è stato stabilito in una spesa certificata non inferiore al 23% della totale dotazione assegnata all'O.I.

Come riportato nella Convenzione stipulata tra AdG ed O.I., nel caso in cui il parziale conseguimento dei *target* da parte di una o più

Amministrazioni comporti il mancato raggiungimento del *target* per una priorità a livello di Programma, il piano finanziario di tali Amministrazioni verrà ridotto, relativamente alla priorità interessata, secondo criteri definiti in sede di Tavolo istituzionale. Tali criteri tengono conto del risultato conseguito rispetto al *target* prefissato. Le risorse finanziarie derivanti dalla predetta riduzione saranno riassegnate secondo criteri e modalità definiti in sede di Tavolo Istituzionale.

2.4 Posto che l'art.35 comma 2 del Reg.(UE) 1303/2013 stabilisce che *"(...) i costi d'esercizio e di animazione non potranno superare il 25% della spesa sostenuta sulla Strategia di Sviluppo Locale (...)"*, quale è la soglia minima di realizzazione della spesa per non incorrere nell'applicazione delle sanzioni?

Come previsto al paragrafo 3 dell'articolo 11 dello Schema di Convenzione OOI-FLAG, avente ad oggetto la "Performance Finanziaria", a fine programmazione la soglia minima di realizzazione della spesa deve essere pari al 70% del contributo pubblico attribuito alla SSL. Ciò in quanto una realizzazione inferiore alla predetta soglia starebbe a significare che la Strategia sia stata erroneamente elaborata e che la sua valutazione non sia coerente con i fabbisogni e le esigenze del territorio del Flag.

Nel caso in cui non dovesse essere raggiunta tale quota minima, sarà applicata una decurtazione totale pari all'anticipazione richiesta delle spese di gestione e animazione.

2.5 **Nell'erogare anticipi, acconti o S. A. L., è possibile procedere in maniera diversa da quanto previsto dai regolamenti, pur rispettando il riparto percentuale stabilito in sede di Accordo Multiregionale?**

Le operazioni a valere sul FEAMP dovranno essere finanziate rispettando le percentuali di cofinanziamento incluse nell'all.1 dell'Accordo Multiregionale, il quale riporta l'articolazione per singola misura del Piano Finanziario FEAMP, suddiviso per fonte finanziaria (UE, FdR, Regioni).

2.6 **La compilazione delle due check list previste per la richiesta di anticipi (check list richiesta di anticipazione e check list richiesta di anticipazione fase di revisione) è propedeutica al fine dell'erogazione dell'anticipazione?**

Sì, in quanto la compilazione della check list di controllo è un'attività di verifica che il responsabile incaricato è tenuto a eseguire, come riportato nel Manuale delle Procedure e dei Controlli - Disposizioni Procedurali.

3. Avviso pubblico

Domanda

Risposta

- 3.1 Il bando della Regione può prevedere la presentazione di una Strategia di minor dettaglio, da implementare durante la fase attuativa?** In coerenza con quanto previsto dai Regolamenti di riferimento, questa Amministrazione ritiene che sia necessario presentare, in fase di selezione, una Strategia il più possibile dettagliata, anche al fine di favorire una rapida attuazione delle azioni previste.
- 3.2 La procedura unificata prevista si integra con la finalità di riconoscere anche il Sostegno preparatorio?** Sì.
- 3.3 La continuità territoriale è un elemento da inserire obbligatoriamente nel bando?** La continuità geografica non è un elemento obbligatorio, tuttavia, dovrà comunque essere incoraggiata da ciascun Organismo Intermedio nella fase di definizione da parte dei Gruppi dell'area territoriale interessata.
- 3.4 La Regione può limitare la selezione ad aree territoriali specifiche per l'attuazione delle SSL?** I Regolamenti non riportano limitazioni nel designare le aree territoriali da parte degli OI, tuttavia tale restrizione non è auspicabile.
- 3.5 E' possibile inserire nell'avviso, oltre all'elenco dei comuni, anche le zone censuarie?** Sì.
- 3.6 Con riferimento al paragrafo 2.4 dell'avviso pubblico per la selezione delle strategie si rileva l'esigenza di specificare cosa si intenda per personale interno; ci si riferisce al personale del soggetto capofila od al personale anche dei soggetti partner?** Indipendentemente dalla forma giuridica, il FLAG deve avere una struttura organizzativa di base (risorse interne) che può essere integrata da esperti esterni, in base alle esigenze specifiche. La definizione "personale interno" discende dalla forma giuridica scelta dal partenariato al momento della sua costituzione. In caso di ATS, si fa riferimento al personale sia del soggetto capofila, sia dei soggetti *partner*. Nelle altre ipotesi, ci si riferisce al personale dei soggetti *partner*. Si ricorda, inoltre, che la selezione del personale interno ed esterno deve avvenire in base a procedure di evidenza pubblica - quale ad esempio per titoli e/o colloquio, mediante valutazione comparativa dei *curriculum vitae*, ed eventuali prove specifiche -

Domanda

Risposta

- alle quali deve essere data adeguata visibilità e sulla base di principi di trasparenza, competenza e non discriminazione, nonché sulla base delle competenze tecniche. Ciò in quanto le spese del personale sono finanziate con un contributo pubblico fino al 100% e la compagine sociale del partenariato è composta anche da Enti pubblici. Per evitare conflitti di interesse la gestione amministrativa e finanziaria delle attività del FLAG non può essere conferita a componenti degli organi decisionali.
- 3.7 Con riferimento al paragrafo 6 punto b) dell'avviso pubblico per la selezione delle strategie è possibile chiarire cosa si intende per "[...] consentano la selezione mediante procedura scritta"?**
- La dicitura riportata nel *format* riferisce a quanto disposto dall'art. 34, comma 3, lett. b) del Reg. (UE) n. 1303/2013. Con riferimento alla selezione delle operazioni, ai sensi del citato art. 34, la procedura ed i criteri di selezione da adottare da parte del FLAG devono consentire di svolgere la selezione tracciando le varie fasi del processo, ad esempio attraverso la redazione di schede di valutazione per ciascuna domanda ammissibile, firmate dai soggetti che effettuano la selezione, e la redazione di un verbale di ciascuna seduta. Si rammenta che, come indicato nella nota FARNET relativa al conflitto di interesse, i "FLAG devono pianificare, elaborare e adottare procedure solide e trasparenti per gestire e registrare il loro processo decisionale, evitando così il verificarsi di qualsiasi conflitto di interessi."
- 3.8 Quali sono le scadenze e le modalità dei due cicli di selezione delle strategie FLAG?**
- Il primo ciclo di selezione, come previsto art. 33.4 del Reg. (UE) 1303/2013, deve essere completato entro due anni dall'approvazione dell'Accordo di Partenariato (AdP), ovvero il 29 ottobre 2016. Il secondo ciclo di selezione dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2017. Si ricorda che l'O.I. potrà provvedere all'attivazione del secondo ciclo solo per la selezione di Strategie aggiuntive.
- 3.9 Nel caso di partenariati di nuova**
- L'art. 2 del Reg. (UE) 1303/2013, al paragrafo 16,

Domanda	Risposta
costituzione la domanda dovrà essere presentata da un organismo di diritto pubblico (come definito al punto 16 dell'art. 2 del Reg. UE n.1303/2013)?	definisce "organismo di diritto pubblico": qualsiasi organismo di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio e qualsiasi gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) istituito a norma del Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, indipendentemente dal fatto che le pertinenti disposizioni nazionali di attuazione considerino il GECT un organismo di diritto pubblico o di diritto privato. La definizione di "organismo di diritto pubblico" è quella fornita all'art. 3, comma 1, lettera d), del D.Lgs 50/2016, in conformità alla Direttiva n. 18/2004, art. 1 comma 9.
3.10 Nel corso della relativa istruttoria da parte del Comitato di valutazione, è possibile accorpate due strategie (uno dei FLAG ritira la domanda) e, di conseguenza, due partenariati ridefinendo la Strategia per un territorio più ampio?	No. Il soggetto che presenterebbe la Strategia ridefinita per un territorio più ampio sarebbe un nuovo soggetto; la consegna di una nuova domanda, da parte di un qualsiasi nuovo soggetto, si realizzerebbe oltre i termini stabiliti dall'avviso pubblico regionale e, quindi, da considerare decaduta in quanto in contrasto con i principi di trasparenza, imparzialità e concorrenza propri del procedimento amministrativo.
3.11 Si chiede di sapere se sia corretto per un FLAG ricorrere ad un proprio socio Ente Pubblico (la CCIAA) per la gestione della procedura di selezione di prestatori di servizi a valere sul Sostegno preparatorio e se le relative spese siano ammissibili qualora non si ravvisi il rispetto della procedura di evidenza pubblica di cui al D.lgs. 50/2016.	La procedura secondo la quale ci si avvale di un socio del FLAG per la gestione della selezione di prestatori di servizi è corretta a condizione che venga rispettato il Codice degli appalti - D.lgs. 50/2016. Spetta all'OI verificare l'ammissibilità della spesa: questa è subordinata al rispetto dei criteri di evidenza pubblica in mancanza del quale la procedura non è soggetta a provvedimento sanzionatorio bensì all'annullamento.

4. Verifica dei requisiti

Domanda

Risposta

- 4.1 I requisiti di cui all'art. 10 del Reg. (CE) 508/2014, comma 1 lettere a), b) e c) vanno controllati su tutti i partner oppure solo sul capofila? Vanno controllati solo quelli del settore pesca?**
- Nella fase di selezione dei FLAG, la verifica dei requisiti dipende dalla forma giuridica con la quale il FLAG decide di costituirsi. In caso di ATS i requisiti vanno controllati su tutti i partecipanti all'ATS; nei casi diversi dall'ATS, di prassi il controllo è sul legale rappresentante.
- 4.2 I requisiti di cui all'art. 106 del Reg. (CE) 966/2012 vanno controllati su tutti i partner oppure solo sul rappresentante legale (ovvero capofila in caso di FLAG costituito in ATS)?**
- Per quanto concerne la documentazione antimafia, in particolare nel caso di ATS, questa dovrà essere richiesta a tutti i *partner* privati che costituiscono il FLAG.
- 4.3 I *format* di avviso prevedono la verifica dei requisiti di ammissibilità a carico del soggetto beneficiario?**
- Il *format*, in quanto tale, prevede i punti principali, derivanti da obblighi comunitari, che devono essere presenti nell'Avviso pubblico. Alla stessa stregua dei Criteri di ammissibilità, è in capo agli OI l'onere di inserire nell'Avviso i requisiti di ammissibilità del soggetto che presenta la domanda.
- 4.4 Il possesso dei requisiti previsti dal Reg. (UE) n 508 (art.10) e dei requisiti previsti dalla normativa nazionale deve essere dichiarato da parte del solo capofila o dal capofila per i soggetti partner o da tutti i partner?**
- Alla presentazione della domanda il FLAG deve essere già costituito, quindi i requisiti devono essere soddisfatti dal soggetto "FLAG".
- 4.5 Nel caso di un GAC che si voglia presentare come FLAG e che abbia in corso contenziosi con l'Amministrazione per semplici correzioni finanziarie a seguito di controlli di I livello, è possibile escluderne la partecipazione dal bando? Occorre evidenziare che non si tratta di casi di frode, ma di un procedimento in corso a causa di una diversa interpretazione delle norme fra beneficiario e Amministrazione.**
- I Criteri di esclusione dalla richiesta di sovvenzioni sono definiti nel Regolamento Finanziario 966/2012, art.131, punto 4 che prevede l'applicabilità per analogia di quanto definito dagli articoli 106, 107, 108 e 109 per gli appalti pubblici. L'ammissibilità della domanda di finanziamento deve, invece, sottostare a quanto previsto dall'art 10 del Reg. 508/2014. Le stazioni appaltanti non possono inserire motivi di esclusione discrezionali. La fattispecie non rientra in queste circostanze.
-

5. Criteri di Ammissibilità e Selezione

Domanda

Risposta

5.1 Con riferimento al criterio «riduzione della flotta di pesca superiore al 10% rispetto al valore del 2007, in termini di GT oppure di potenza motore (kW) e/o riduzione del valore della produzione superiore al 10% rispetto al valore del 2007», come per altri, non si dispone dei dati. E' possibile non prevedere tali criteri? In alternativa, si deve attribuire punteggio zero nei criteri di selezione?

No. Nel rammentare che è necessario il soddisfacimento di almeno 1 criterio tra quelli connessi agli “Aspetti legati all’importanza delle attività di pesca e acquacoltura” ed “Aspetti legati al declino economico e sociale dell’area”, si comunica che la DG pesca può fornire i dati di riferimento relativi alla flotta.

5.2 Nel requisito relativo alla presenza di 150-200 mila abitanti possono essere individuati per zone censuarie o è obbligatorio prendere a riferimento l'intero Comune?

Ai fini dell’individuazione dell’area del FLAG non sono importanti i confini amministrativi, infatti, non è necessario che l’area territoriale coincida con quella amministrativa, fermo restando il rispetto del limite del numero di abitanti che ricade nell’area individuata.

Alla luce di quanto sopra, è ammissibile l’individuazione attraverso area censuaria, Comune, ecc. È stata modificata in tal senso la tabella 3.2 del *format* di Strategia, rinominata “Popolazione residente nell’area del FLAG”, sostituendo “Comune” con “Unità territoriale (comune, zona censuaria, ecc.)”.

5.3 Con riferimento ai criteri di selezione numero 24 e 36, in sede di valutazione del PSL, si dovrà considerare l'effettiva attivazione di ulteriori risorse (es. partecipazione avviata a bando FESR) oppure la sola “volontà” di attivare finanziamenti pubblici/privati?

Il criterio 24 riguarda la valutazione della sostenibilità amministrativa della struttura del FLAG e la continuità che tale struttura può garantire nel tempo a prescindere dal finanziamento in ambito FEAMP. Con riferimento al criterio 36, come verificabile dal documento relativo alle voci di dettaglio dei Criteri di selezione, la valutazione verte sulle iniziative previste nel Piano d’azione nelle quali i FLAG prevedono il coinvolgimento di fonti finanziarie private. Infatti, benché la programmazione 2014/2020 offra un orizzonte temporale di attuazione delle operazioni fino al 2023, non è detto che il FLAG disponga di risorse finanziarie che ricoprano tutto il periodo di ammissibilità della spesa. Il criterio vuole premiare in tal senso l’inclusione nella Strategia

Domanda

Risposta

FLAG di:

- operazioni finanziate con altri fondi SIE (che ugualmente si dovranno esaurire entro il 2023) con una tempistica di attuazione più ampia rispetto a quella delle operazioni FEAMP;
- operazioni finanziate con fondi pubblici nazionali o comunque diversi dai fondi SIE e da finanziamenti privati in grado di garantire un'attuazione nel tempo ancora più ampia.

In particolare, per quanto concerne la compilazione del *format* di Strategia, i partenariati già costituiti potranno indicare le attività già ammesse a finanziamento a valere sulle fonti finanziarie diverse dal FEAMP e includere le attività programmate; i FLAG di nuova costituzione, che non possono aver già attivato finanziamenti di altra natura, potranno compilare la Strategia con attività programmate. Per quest'ultime, però, andrà messa in evidenza in maniera puntuale il fondo, il progetto e il relativo cronoprogramma che si intende realizzare. Nella fase di monitoraggio e valutazione sarà necessario verificare l'effettiva realizzazione delle attività inserite nella proposta di Strategia.

5.4 Nel caso in cui un FLAG presenti una Strategia ben strutturata ma la motivazione sottostante la richiesta di deroga al limite massimo degli abitanti non viene ritenuta valida, il PSL viene ritenuto non ammissibile o si può procedere ad una richiesta di rimodulazione?

Le motivazioni alla base della richiesta di deroga al criterio di ammissibilità in termini di densità di popolazione (densità compresa tra 10.000 e 200.000 abitanti) sono quelle previste dall'Accordo di Partenariato:

1. densità di popolazione superiore a 150 abitanti/kmq;
2. territori che superano i 150 mila abitanti inclusivi di aree omogenee dal punto di vista socioeconomico, ovvero che richiedono l'inclusione di territori contermini per una più efficace specificazione delle strategie di sviluppo locale attuate con l'intervento dei Fondi. Se l'OI dovesse ritenere non pertinenti le motivazioni addotte per giustificare la deroga di cui al punto 2, potrà richiedere ulteriori delucidazioni al

Domanda

Risposta

FLAG. Nel caso in cui l'OI ritenga che l'area non rispetti i limiti di cui al relativo criterio di ammissibilità, dovrà provvedere all'esclusione della domanda dalla procedura di selezione.

5.5 Con l'intento di non escludere una parte consistente delle marinerie si propone di considerare quale sede operativa non solo quella corrispondente all'iscrizione del peschereccio ai registri navali, ma anche la sede legale dell'armatore indicata nel Registro delle Imprese di Pesca (R.I.P).

In merito ai criteri di selezione relativi alle operazioni a regia, si ritiene di poter accogliere la richiesta. Pertanto, nella selezione dei criteri di localizzazione sarà sufficiente che nell'ambito del territorio di riferimento del FLAG risulti o l'iscrizione dell'imbarcazione ai registri navali, oppure l'iscrizione della sede legale dell'armatore.

6. Ammissibilità della spesa

Domanda

Risposta

6.1 Nel *format* di bando per l'ammissibilità delle spese del Sostegno preparatorio viene previsto testualmente che per "il periodo di eleggibilità farà fede la data di presentazione di manifestazione di interesse" (punto 2.5). Sono ammissibili le spese sostenute a partire dalla data di emanazione del Bando. Qual è il periodo di eleggibilità delle spese per il Sostegno preparatorio?

Ai sensi dell'art. 65, punto 1 del Reg. (UE) n. 1303/2013, l'ammissibilità delle spese è determinata in base a norme nazionali. Il punto 2 del medesimo articolo fissa la data iniziale di ammissibilità delle spese sostenute e pagate da un beneficiario al 1° gennaio 2014. Al contempo il punto 6 dispone che non sono ammissibili le operazioni portate materialmente a termine o completamente attuate prima della presentazione della domanda di finanziamento da parte del beneficiario all'Autorità di Gestione. Per quanto sopra indicato, poiché l'operazione inerente il Sostegno preparatorio si esaurisce con l'elaborazione della Strategia da parte del Gruppo, si è reso necessario interrompere i termini della procedura unificata per la selezione dei FLAG al fine di rendere ammissibile l'erogazione del Sostegno preparatorio nel rispetto di quanto disposto dal citato comma 6 dell'art. 65. La data iniziale di ammissibilità del Sostegno preparatorio può essere stabilita nel rispetto di quanto stabilito dal punto 2 del medesimo articolo.

6.2 L'IVA risulta ammissibile per gli Enti pubblici. Nell'ambito della programmazione FEP non era ammissibile e le linee guida per l'ammissibilità dell'IVA al FEAMP fa genericamente riferimento a quella recuperabile. Per i costi di esercizio e di animazione l'IVA è inclusa nel limite del 25% della spesa pubblica complessiva?

Sulle base di quanto previsto dal Reg. (UE) 1303/2013: all'art. 37 "Strumenti finanziari" e all'art. 69 "Norme specifiche in materia di ammissibilità per le sovvenzioni e per l'assistenza rimborsabile", l'IVA è rendicontabile nella misura in cui non è recuperabile da parte del beneficiario a norma della normativa nazionale. Quindi, va valutato caso per caso chi è il beneficiario: Ente Locali o Amministrazioni centrali, in quanto beneficiari, possono rendicontare l'IVA in quanto non possono recuperarla. Ove ritenuta ammissibile, l'IVA rientra nel computo della spesa complessiva per la tipologia di operazione, anche nel caso dei costi di esercizio e di animazione, sulla quale si calcola la quota di contribuzione pubblica.

6.3 Sono ammissibili le spese relative al

L'esecuzione della prestazione nel periodo di

Domanda

Risposta

Sostegno preparatorio sostenute successivamente alla data di presentazione della Strategia, qualora i documenti contabili attestino il completamento della prestazione nel periodo di ammissibilità della spesa?

ammissibilità della spesa, se attestata dalla data presente nel documento contabile, può legittimare la spesa anche in presenza di quietanza di pagamento successiva (alla data di presentazione della Strategia, nel caso in esame). In ogni caso, la fattura relativa alla prestazione, anche se con data successiva, deve essere quietanzata in sede di verifica e di rendicontazione al fine dell'erogazione del contributo relativo al Sostegno preparatorio.

6.4 Cosa si intende per costi di animazione?

Sono ad esempio ammissibili le seguenti voci: attività di *capacity building* (azioni di orientamento, formazione, informazione per favorire la progettualità e sviluppare attività imprenditoriali, *workshop* per favorire lo scambio di esperienze), campagne di informazione (eventi, fiere e manifestazioni, campagne di sensibilizzazione, sviluppo di strategie di marketing territoriale)?

La voce di spesa "costi di gestione e animazione" comprende le spese sostenute per la gestione del FLAG e le attività di animazione previste dalla SSL a supporto delle attività da implementare. Inoltre, queste spese includono tutti quegli interventi di comunicazione e informazione realizzati sul territorio del FLAG al fine di incentivare la partecipazione dei potenziali beneficiari ai bandi.

6.5 Con riferimento ad un Avviso pubblico che ha previsto la contemporanea attivazione delle misure 4.62, 4.63, 4.64, si chiede di conoscere quale documentazione sia indispensabile ai fini dell'accettazione della domanda di pagamento del Sostegno preparatorio e quale possa essere il fac-simile di verbale di ammissibilità più opportuno per istruire la domanda di pagamento.

La documentazione richiesta è indicata nel documento "Linee guida per l'ammissibilità delle spese del PO FEAMP 2014-2020": in particolare al punto 4 Principi generali - Ammissibilità delle spese.

Al fine di procedere all'erogazione del Sostegno preparatorio, si consiglia di elaborare una *check list ad hoc* idonea a soddisfare tutte le verifiche di ammissibilità.

Inoltre, si specifica che come indicato dal punto 4.2.22 "Trattamento delle domande di pagamento" delle Disposizioni Procedurali dell'AdG, i pagamenti sono autorizzati solo dopo lo svolgimento degli accertamenti previsti dal Sistema di Gestione e Controllo.

Domanda	Risposta
6.6 Si chiede se, in sede di istruttoria della domanda di Sostegno preparatorio, sia necessario verificare che i consulenti utilizzati per la redazione della Strategia locale siano stati scelti con procedure ad evidenza pubblica considerato che, al momento dell'emissione della fattura non vi era ancora un organismo costituito per selezionare tali figure.	Vedi FAQ 3.11.
6.7 È possibile procedere all'erogazione del Sostegno preparatorio ai sensi dell'art.62 del Reg. (UE) n.508/2014, benché non sia stata ancora sottoscritta la Convenzione tra OI e singolo FLAG selezionato a seguito di Bando Pubblico?	L'erogazione del Sostegno preparatorio prescinde dalla sottoscrizione della Convenzione tra l'Organismo Intermedio e i FLAG.
6.8 Si chiede di conoscere se le spese sostenute in attuazione della propria Strategia di Sviluppo Locale, mediante coinvolgimento diretto delle organizzazioni facenti parte della propria compagine associativa (composta sia da Enti pubblici che soggetti privati), possano essere riconosciute e, pertanto, integralmente finanziate.	<p>È necessario distinguere la natura giuridica dei <i>partner</i> attuatori della Strategia in quanto, se da un lato non si ravvisano motivi ostativi alla stipula di convenzioni con Enti pubblici, non sembra lo stesso per soggetti privati. Infatti, la stipula di una convenzione per attuare parte della Strategia con i citati soggetti, potrebbe apparire in contrasto con le norme in materia di appalti pubblici.</p> <p>Si ricorda, inoltre, che l'organo decisionale del FLAG, che eventualmente avallerà la proposta di stipula della citata convenzione, dovrà approvare ed assegnare le azioni da attuare senza la partecipazione dei soggetti responsabili della struttura affidataria. Inoltre, si ritiene necessario mantenere una contabilità separata e tracciabilità dei fondi ricevuti per realizzare l'azione esattamente come un beneficiario diretto.</p>

Domanda

6.9 In un FLAG costituito quale società consortile a responsabilità limitata con un partenariato misto di soggetti pubblici e privati, il compenso dell'Amministratore Delegato è costo ammissibile e, quindi, rendicontabile nella tipologia di spesa "Costi di esercizio connessi alla gestione"?

Risposta

Gli stipendi delle figure apicali in forza al FLAG, non legate ad un progetto specifico, devono essere ricompresi tra le spese di gestione, ai sensi dell'art. 35 par.1 lett. d) del Regolamento (UE) 1303/2013. Differentemente, le indennità di carica di figure quali il Presidente o l'AD è consigliabile siano ragionevolmente correlate al ruolo rivestito (in termini di responsabilità collegate e dimostrabili), oltre che all'eventuale *time-sheet* giustificativo, se esercitano una qualche attività lavorativa (sempre derivante dal ruolo).

6.10 Sono rendicontabili le spese di viaggio, vitto e alloggio degli organi amministrativi di un FLAG (Presidente e Amministratore Delegato) impegnati in missioni di internazionalizzazione e Cooperazione, nonché nella partecipazione a seminari e riunioni regionali e nazionali dei FLAG?

Se le spese di trasporto, vitto e alloggio del personale che rientra tra gli Organi Amministrativi dei FLAG sono sostenute per partecipare a riunioni regionali/nazionali/internazionali organizzate, ad esempio da Rete Nazionale dei FLAG/Commissione Europea/Farnet, devono essere rendicontate come "costi di esercizio connessi alla gestione" a valere sulla Misura di cui all'art.63 del Reg. (UE) 508/2014, ossia sulla SSL.

Qualora, invece, le spese su citate siano state sostenute per attività di Cooperazione, dovranno essere rendicontate come "supporto tecnico preparatorio" nel caso siano incontri propedeutici alla stesura del progetto di Cooperazione, mentre in casi diversi rientreranno nei "costi di esercizio connessi alla gestione" all'interno del progetto di Cooperazione approvato dal proprio O.I., a valere sulla misura di cui all'art.64 del Reg. 508/2014, ossia sulla SSL.

6.11 Si richiedono indicazioni in merito alla tracciabilità finanziaria ed al corretto utilizzo del C/C dedicato al pagamento degli stipendi del personale dipendente del FLAG (quando impegnato su più programmi e progetti) ed alle spese generali, anch'esse a volte ripartite in

In risposta al quesito si segnala che la Determinazione n.4/2011 recante Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art 3 della L.136/2010 ha sostituito i due atti precedenti (determinazioni n.8/2010 e n.10/2010). È, inoltre, necessario tener conto della Delibera n.556/2017 che ha aggiornato la

Domanda	Risposta
<p>quota parte su vari progetti. Più in particolare, si chiede conferma della possibilità di attenersi alla procedura segnalata dall'AVCP con Determinazione n.8/2010, recante prime indicazioni sulla tracciabilità finanziaria ex.Art.3 della L. 136/2010, come modificata dal D.L. n.187/2010. L'art.6 della Determinazione citata prevede che i pagamenti di dipendenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi, istituzionali e fornitori di pubblici servizi <u>debbano transitare per l'importo totale su un conto corrente dedicato</u> -anche in via non esclusiva- ad uno o più contratti pubblici, e che per gli stessi non vengano indicati CIG e CUP. Tale procedura è stata adottata dal GAL capofila dell'ATS FLAG per l'attuazione degli interventi che vengono realizzati a valere sulla Misura 19 del PSR 2014/2020.</p>	<p>Determinazione n.4/2011, adeguandone le disposizioni al nuovo dettato normativo di cui al Dlgs.n.50/2016 - Nuovo Codice degli Appalti e al successivo Dlgs. n.56/2017.</p>

7. Linee guida per la definizione della Strategia

Domanda

Risposta

7.1 È stata preannunciata l'imminente disponibilità di Linee guida per la definizione della Strategia. Tale documento modifica le indicazioni già fornite, in particolare sul *format* per la presentazione delle strategie, che si stanno già utilizzando per l'emanazione del bando?

L'Autorità di Gestione sta elaborando un documento finalizzato a supportare i FLAG nell'elaborazione delle Strategie. Tale documento, che dovrebbe costituire uno strumento tecnico di indirizzo, si basa sui documenti condivisi con le Regioni ed, in particolare, ripercorre la struttura del Format di Strategia, riportando informazioni utili ad una corretta compilazione dello stesso, senza apportare modifiche ai documenti già condivisi.

7.2 I Regolamenti (UE) 1303/2013, art. 35, e 508/2014, art. 62, parlano rispettivamente di "costi di esercizio e animazione" e di "costi di gestione e animazione". Esercizio e gestione sono "sinonimi"?

Sì, la discrepanza deriva da una traduzione differente. Nella versione inglese dei due Regolamenti vengono sempre indicati come "*running costs*".

8. Anticipazione e polizza fidejussoria

Domanda	Risposta
<p>9.1 “In conformità all’art. 62 par. 2 del Reg. (UE) n. 508/2014 ed al PO FEAMP, il FLAG selezionato potrà ottenere il versamento di una anticipazione limitata al 50 % del contributo pubblico connesso alle spese di gestione e animazione. L’anticipazione potrà essere erogata esclusivamente su presentazione di polizza fidejussoria pari al 110% dell’importo anticipato”. L’anticipo, quindi, può essere erogato solo per la parte delle spese di gestione ed animazione? E per la realizzazione delle azioni di attuazione della SSL?</p>	<p>Nell’attuazione della Strategia saranno impegnate dalla Regione le somme pubbliche relative a singoli progetti. Le modalità di erogazione del contributo per tali singoli progetti seguiranno le modalità di attuazione del FEAMP (di cui ai relativi manuali dei sistemi di gestione e controllo) che normalmente prevedono il versamento di un anticipo. L’anticipazione del 50% al FLAG, come previsto dal PO, è erogato ai beneficiari selezionati e finanziati dopo l’approvazione della Strategia ed è pari al 50% dei soli costi di gestione ed animazione. L’importo della fidejussione è pari al 100% dell’importo oggetto di anticipo.</p>
<p>9.2 Il FLAG può chiedere esclusivamente un’anticipazione di importo pari al 50% delle spese previste per i costi di esercizio e animazione (25% della spesa pubblica complessiva)?</p>	<p>L’anticipazione del 50%, di cui all’art. 62 punto 2 del Reg. (UE) n. 508/2014 rappresenta una prima richiesta di erogazione che il FLAG può richiedere come <i>start up</i> delle attività. Le azioni previste dalla Strategia seguiranno, invece, il normale <i>iter</i> dei pagamenti previsto dal PO FEAMP.</p>
<p>9.3 Qualora il FLAG sia costituito quale Associazione Temporanea di Scopo rappresentata da un Comune quale soggetto capofila, è necessario fornire una garanzia fidejussoria per ottenere l’anticipo sulle spese di gestione e di animazione, oppure è sufficiente produrre un atto deliberativo dell’Ente con l’impegno alla restituzione dell’importo anticipato in caso di revoca?</p>	<p>Come riportato nello schema di convenzione O.I.-FLAG e nel Modello Attuativo, il FLAG deve assumere autonoma posizione fiscale ed aprire un c/c intestato al FLAG stesso e dedicato alle azioni previste dalla SSL. Ai fini di una corretta gestione dei flussi finanziari, come specificato nelle Disposizioni Procedurali, il FLAG è, inoltre, obbligato a fornire una garanzia fidejussoria della quale (essendo il beneficiario del contributo pubblico nonché il richiedente della relativa anticipazione) è intestatario. Infatti, non è l’Ente pubblico, capofila del FLAG, a fornire la sopracitata garanzia all’anticipo richiesto sulle spese, bensì l’Associazione Temporanea di Scopo, ovvero il FLAG.</p>

Domanda	Risposta
9.4 È possibile per un FLAG derogare agli obblighi previsti dal decreto di concessione relativamente alla documentazione da presentare ai fini dell'anticipazione?	Prima di ottenere l'erogazione dell'anticipazione i FLAG sono tenuti a documentare al proprio Organismo Intermedio i corretti conferimenti degli incarichi (con relativo richiamo ai riferimenti normativi utilizzati) per le figure apicali.

9. Modello di sviluppo locale di tipo partecipativo

Domanda

Risposta

10. Partenariato

Domanda	Risposta
10.1 Il capofila di una GAL può essere capofila anche di un FLAG?	I partenariati che si costituiscono per la creazione di una FLAG devono essere espressione della realtà territoriale. Poiché non sussistono limitazione nei Regolamenti europei e nella normativa italiana, non si rileva alcun impedimento in tal senso. Inoltre, si evidenzia che il ruolo del capofila è previsto limitatamente ai partenariati che si costituiscono come ATS e non per i partenariati costituiti secondo le forme giuridiche previste dal Libro V del CC.
10.2 Quali sono i profili di conflitto di interesse nella costituzione del FLAG?	I profili di conflitto di interesse che possono insorgere non riguardano i componenti del partenariato, ma le procedure interne al FLAG. Infatti, è necessario che, conformemente alle disposizioni dell'art. 57 del Regolamento del Consiglio n. 996/2012, i FLAG garantiscano un'adeguata trasparenza ed indipendenza nelle decisioni.
10.3 Considerato il termine del 29 ottobre 2016 per la selezione delle Strategie, è possibile prevedere la partecipazione di FLAG non costituiti al momento della presentazione delle strategie?	No, questo tipo di previsione comporterebbe una modifica del criterio di ammissibilità. Si ricorda che in ogni caso, la Regione potrà procedere al secondo ciclo di selezione delle strategie (la cui scadenza è prevista il 31/12/2017) proprio per consentire ai partenariati non ancora pronti di presentare la propria proposta nella seconda selezione. In questo modo i FLAG più maturi potranno avviare immediatamente la fase attuativa.
10.4 È possibile che il Direttore con funzioni di direzione e coordinamento ed il responsabile amministrativo finanziario (RAF) possano essere la stessa persona?	Non si ritiene di poter accogliere la richiesta in quanto sia nel <i>format</i> di avviso che nelle voci di dettaglio dei Criteri di selezione ci si riferisce a due figure minime distinte.
10.5 Un vecchio GAC deve cambiare denominazione per potersi presentare come potenziale FLAG?	Non esiste un obbligo di legge in merito alla modifica della denominazione del partenariato; tuttavia, il vecchio GAC dovrà provvedere all'aggiornamento dello statuto/regolamento, inserendo le finalità e gli obiettivi relativi all'attuazione delle operazioni a valere sul

Domanda

Risposta

FEAMP 2014-2020.

10.6 In relazione al limite del 25% della spesa pubblica totale della Strategia prevista per il Sostegno preparatorio, l'Avviso pubblico della Regione deve prevedere una divisione specifica delle percentuali delle spese di gestione ed animazione?

I costi di gestione e di animazione non possono eccedere il massimale del 25% della spesa pubblica totale della Strategia. Le Regioni possono decidere se specificare le percentuali all'interno dell'Avviso pubblico o lasciare libera la scelta della divisione del massimale tra i suddetti costi.

10.7 Un vecchio GAC, che vorrebbe presentarsi come potenziale FLAG, al momento non ha personale. Chi può svolgere le funzioni di RUP (Responsabile Unico del Procedimento) con la finalità di gestire le procedure relative alle spese del Sostegno preparatorio, come ad esempio selezionare il professionista che scriverà la Strategia?

L'art. 31, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016 prevede testualmente che "Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni e enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento, limitatamente al rispetto delle norme del presente decreto alla cui osservanza sono tenute".

Le linee guida attuative del nuovo codice degli appalti, elaborate dall'ANAC, confermano che le stazioni appaltanti diverse dalle pubbliche amministrazioni adottano un proprio regolamento interno sulle procedure di affidamento dove individuano il soggetto cui affidare il ruolo del RUP.

Nel caso in cui, all'interno del partenariato del GAC ci sia un Ente pubblico, questi potrà rendersi disponibile ad attivare un RUP, senza previsione di costi a valere sul FEAMP, per effettuare le procedure di evidenza pubblica per la selezione del progettista e delle altre figure necessarie.

10.8 Un potenziale partner può sottoscrivere più lettere di intenti al Sostegno preparatorio, ovvero con capofila diversi, fermo restando la scelta definitiva del gruppo al momento della presentazione della SSL?

Non si ravvisano limitazioni normative al caso in questione. Soggetti quali, ad esempio, le organizzazioni nazionali di categoria o le organizzazioni sindacali di settore, possono partecipare a partenariati diversi. Tuttavia, poiché un'area può far parte di un'unica Strategia e la stessa deve essere coerente con i fabbisogni dell'area, è raccomandabile di fare il possibile per evitare che si verifichi tale circostanza. Resta inteso che il potenziale

Domanda	Risposta
10.9 Le due figure minime (Direttore e RAF), selezionate prima della approvazione del progetto, possono essere contrattualizzate a seguito di approvazione dello stesso ovvero devono essere contrattualizzate “fin dalla costituzione FLAG”, prima della presentazione della candidatura, anche in assenza della certezza del riconoscimento del finanziamento?	<p data-bbox="790 342 1430 409"><i>partner</i> potrà partecipare ad un'unica proposta di costituzione di un FLAG.</p> <p data-bbox="790 459 1430 958">Si segnala che, per garantire un'adeguata struttura organizzativa ed assicurare la stabilità del rapporto di lavoro, è consigliato selezionare le figure professionali minime. Successivamente alla selezione della Strategia proposta, le medesime figure professionali potranno essere contrattualizzate. Qualora sia previsto l'erogazione di compensi per il periodo antecedente alla selezione delle Strategie, questi saranno da intendersi come parte del Sostegno preparatorio; i compensi erogati dopo che la Strategia è stata selezionata, invece, saranno rendicontati sulla Strategia stessa.</p> <p data-bbox="790 965 1430 1111">Si sottolinea che sarebbe opportuno selezionare anche le altre figure professionali, ove previste, al fine di ottenere una maggiore valutazione in fase di selezione delle Strategie.</p>

11. GAL/FLAG

Domanda

11.1 Lo stesso territorio può essere interessato dalle strategie FLAG e GAL? Vale a dire, FLAG e GAL possono intervenire autonomamente e contemporaneamente sul medesimo territorio?

Risposta

La possibile sovrapposizione di aree si riferisce a strategie presentate a valere su fondi diversi, quali, ad esempio, FEASR e FEAMP (al riguardo si fa riferimento a quanto esposto nelle linee guida UE per gli attori locali – da pag. 105). Al riguardo si rammenta quanto indicato dall'Accordo di partenariato (pag. 687): "In caso di sovrapposizione tra area costiera e area del GAL è opportuno che sia il GAL a coordinare e gestire gli interventi FEAMP, per evitare di duplicare le strutture organizzative". L'intento è quello di evitare duplicazioni, anche di strutture. L'OI, prima di considerare ammissibile una Strategia di Sviluppo Locale presentata da un FLAG, dovrà verificare se i confini dell'area FEAMP interessata dalla Strategia coincidono, ovvero se risultano completamente inclusi, con i confini dell'area di un GAL già selezionato a valere su altri fondi SIE. In caso di esito positivo della verifica, l'OI dovrà richiedere al FLAG di motivare la necessità di avere due strutture che incidono sul medesimo territorio e procedere ad una valutazione degli elementi presentati dal Gruppo al fine di ammettere a sostegno la Strategia.

11.2 Con riferimento al paragrafo 2.3 dell'Avviso pubblico per la selezione delle strategie è possibile eliminare l'ultimo capoverso, poiché si è deciso di consentire la sovrapposizione delle aree, verificando le motivazioni qualora l'area sia interamente sovrapposta da due o più strategie?

No, il capoverso "*Ciascun territorio a livello comunale può ricadere nell'area di riferimento di una sola Strategia di Sviluppo Locale*" si riferisce a strategie elaborate e presentate a valere sul FEAMP, pertanto, deve essere mantenuto con tale indicazione.

11.3 Come valutare, nel PSL, la possibilità di integrare le strutture amministrative del FLAG e del GAL? Si può/deve valutare la sola "volontà" di procedere all'unione dei due soggetti ove ne sussistano i presupposti?

La selezione dei GAL per la partecipazione a CLLD, dovrà avvenire in coerenza con quanto previsto dall'art.33, punto 4, del Reg. (UE) 1303/2013, che prevede che il primo ciclo di selezione delle SSL venga completato entro 2 anni dall'approvazione dell'AdP. Pertanto, la data ultima per la selezione di GAL e FLAG è la medesima (29 ottobre 2016).

Domanda

Risposta

Si ricorda quanto previsto nell'Accordo di Partenariato (pag. 687): "In caso di sovrapposizione tra area costiera e area del GAL è opportuno che sia il GAL a coordinare e gestire gli interventi FEAMP, per evitare di duplicare le strutture organizzative".

La possibilità di integrare le strutture amministrative, pertanto, deve avvenire preliminarmente rispetto all'attuazione delle strategie: i partenariati, con il supporto delle azioni di animazione messe in campo dalle Amministrazioni regionali, possono costituirsi in maniera congiunta (GAL e FLAG) e presentare 2 strategie; se, invece, le due SSL vengono presentate da due partenariati differenti che insistono sullo stesso territorio, l'OI, prima di considerare ammissibile una Strategia di Sviluppo Locale presentata da un FLAG, dovrà verificare se i confini dell'area FEAMP interessata dalla Strategia coincidono, ovvero se risultano completamente inclusi, con i confini dell'area di un GAL già selezionato a valere su altri fondi SIE. In caso di esito positivo della verifica, l'OI dovrà richiedere al FLAG di motivare la necessità di avere due strutture che incidono sul medesimo territorio e procedere ad una valutazione degli elementi presentati dal Gruppo al fine di ammettere a sostegno la Strategia.

11.4 Nel caso in cui il FLAG si avvalga della struttura del GAL che insiste sul medesimo territorio, si chiede se sia corretto voler affidare alla struttura del GAL un ruolo decisionale oltre che amministrativo/contabile, attraverso l'affidamento di incarichi per la fornitura di beni e servizi e l'individuazione delle risorse umane.

Si ribadisce la separazione del GAL dal FLAG: tutti i FLAG devono acquisire una personalità giuridica (C.F. e/o P.IVA) ed aprire un c/c dedicato, intestato al FLAG. Ciò in quanto è necessario sottolineare la differente responsabilità nell'attuazione delle azioni a valere sui fondi SIE in capo ai diversi soggetti coinvolti. Le figure professionali, proprie della struttura di gestione del GAL, come il Presidente, il RAF, la segreteria, i componenti dell'organo decisionale, ecc., possono essere destinate anche al FLAG dimostrando, però, che quest'ultimo disponga di una capacità amministrativa e finanziaria adeguata, con particolare riguardo alla sostenibilità

Domanda

Risposta

amministrativa della struttura organizzativa gestionale. Quindi, la struttura di gestione del GAL dovrà dedicare delle ore di lavoro aggiuntive per le attività del FLAG; questo non vuol dire che sarà il GAL a gestire le operazioni a valere sul FEAMP, bensì che la segreteria, ad esempio, svolgerà una doppia funzione di recepimento delle informazioni sia per il GAL che per il FLAG. I relativi compensi saranno ovviamente rendicontati separatamente sui diversi fondi, a fronte della presentazione di un'adeguata documentazione probatoria delle prestazioni effettuate, come i *timesheet*.

Per quanto riguarda la possibilità che un GAL faccia parte del partenariato di un FLAG, si rende necessaria la creazione di una commissione, nominata dal partenariato del FLAG rispettando le modalità descritte nella convenzione FLAG – GAL, al fine di garantire la separazione degli interessi all'interno delle funzioni istruttorie cosiddette "a titolarità".

11.5 Qualora per sovrapposizione totale o parziale del territorio il FLAG utilizzi la struttura gestionale del GAL, come deve procedere il FLAG in merito all'affidamento degli incarichi al personale che compone la struttura di gestione del GAL?

Si suggerisce di sottoscrivere una convenzione tra GAL e FLAG a fronte della quale regolare la condivisione di servizi, strutture e risorse. Risulta, inoltre, fondamentale evidenziare l'economicità dell'impiego del personale già parte della struttura di gestione del GAL, in favore del FLAG. Resta, comunque, in capo al FLAG la necessità di documentare l'attività svolta dalle stesse risorse a valere sul FEAMP, quindi, con *timesheet* dedicati e relazioni prodotte che attestino la completa attuazione dei relativi compiti previsti.

Tale economicità è il motivo principale che rende ammissibile l'utilizzo diretto del personale del GAL, derogando all'obbligo di dotarsi, come tutti gli altri FLAG italiani, di una struttura propria attraverso il ricorso alle procedure di evidenza pubblica previste. Queste procedure sono, infatti, già state sostenute dal GAL per la selezione delle figure professionali in oggetto.

Domanda	Risposta
11.6 Qualora per sovrapposizione totale o parziale del territorio il FLAG utilizzi la struttura gestionale del GAL, è possibile prevedere un compenso aggiuntivo per la funzione di coordinatore del FLAG ed in quale misura?	È possibile prevedere un compenso aggiuntivo per i ruoli tecnici apicali in considerazione delle correlate responsabilità derivanti dalle attività FEAMP. Tuttavia, è importante indicare l'economicità nell'utilizzo delle stesse figure provenienti dal GAL. Tale economicità si evince dal compenso di tale figura, che dovrà essere inferiore a quello percepito nel caso in cui la stessa fosse esclusivamente in carico al FLAG.
11.7 Qualora, per sovrapposizione totale o parziale del territorio, il FLAG utilizzi la struttura tecnico amministrativa del GAL, può quest'ultimo anticipare le somme necessarie per la stipula della polizza fideiussoria in favore del FLAG? È sufficiente che ciò sia previsto nella convenzione tra le parti, oppure è necessaria una differente forma di intesa?	L'anticipazione delle somme da parte del Gal per le spese di un FLAG ancora non dotato di somme proprie, dovrebbe avvenire in modo non diretto, ovvero non pagando direttamente le fatture. Al fine di un corretto controllo sui flussi finanziari in uscita, risulta più idonea la soluzione di effettuare un versamento (prestito infruttifero) sul conto del FLAG, dal quale poi pagare le spese. Quanto sopra dovrà essere previsto nella convenzione tra le parti al fine di regolarne i dettagli.
11.8 Qualora, per sovrapposizione totale o parziale del territorio, il FLAG utilizzi la struttura tecnico amministrativa del GAL, è possibile individuare il fornitore della polizza utilizzando la selezione dei soggetti economici che il GAL ha già effettuato per l'acquisto della propria polizza fideiussoria?	No. Occorrerà effettuare una procedura di evidenza pubblica <i>ad hoc</i> (anche semplificata in relazione agli importi) in quanto non produrrebbe ufficialmente per il FLAG alcuna economia avvalersi del soggetto già selezionato dal GAL (oltre alla più generale necessità di garantire la pubblica evidenza per le scelte dei fornitori di beni e servizi).
11.9 Per le azioni a titolarità, il FLAG può avvalersi degli albi fornitori e delle <i>short list</i> del GAL, oppure è necessario che ne costituisca degli altri ad utilizzo esclusivo?	Per le azioni a titolarità è opportuno che il FLAG sia dotato di propri albi fornitori e proprie <i>short list</i> (ai quali potranno eventualmente iscriversi anche soggetti presenti in quelli del GAL): ciò in considerazione, tra l'altro, delle diverse specificità potenzialmente richieste dai due fondi, oltre alla necessaria diversificazione degli elenchi di che trattasi per effettuarvi le procedure di evidenza di volta in volta richieste.

12. FLAG come Organismo Intermedio

Domanda

Risposta

12.1 Quale è la procedura e quali sono i requisiti necessari per riconoscere ai FLAG il ruolo di OI?

Il FLAG, come scritto nel par. 5.1.4 del PO e sulla base anche di quanto avvenuto nel 2007-2013, può essere nominato Organismo Intermedio dall'AdG. In merito alla procedura, il FLAG deve essere prima selezionato insieme a tutti gli altri, con le stesse identiche regole, quindi, non c'è bisogno di nessuna procedura o documentazione distinta. Dopo che è stato selezionato, un FLAG può fare richiesta all'AdG e per conoscenza alla Regione di diventare OI sulla base della procedura analoga a quella di qualsiasi altro OI del PO FEAMP e che deve essere esplicitata nel SIGECO del PO. Va ribadito che l'eventuale FLAG - OI deve rispettare in quanto tale, cioè OI, le prescrizioni riferite alla procedura di designazione ex art. 124 del Reg. (UE) 1303/2013 e del relativo allegato (XIII) e quindi essere sottoposto alla designazione dell'AdA. Si sottolinea che benché le funzioni e gli oneri del FLAG/OI siano maggiori, i limiti finanziari non verranno incrementati. È stato fornito agli OI un documento che illustra le fasi procedurali in caso di proposta di FLAG in qualità di OI.

12.2 È possibile chiarire preventivamente le relazioni tra FLAG, Regione e MiPAAF nel caso che il FLAG sia anch'esso OI?

La convenzione di delega, firmata da ADG, Regione e FLAG esplicita i rapporti fra le 3 entità. Dipende dal tipo di delega di funzioni al FLAG (completa o solo alcune, comprensive o meno del pagamento ai beneficiari).

13. Percentuali di cofinanziamento ex Art. 95 Reg. (UE) N. 508/2014

Domanda	Risposta
13.1 Quali sono le percentuali di cofinanziamento e le modalità di finanziamento delle azioni che non rientrano tra quelle riferibili alle misure FEAMP “ordinarie”?	<p>Il sostegno alle strategie può includere le misure di cui ai capi I, II e IV del titolo V, fatta eccezione per gli articoli 66 e 67, purché esistano motivazioni chiare per la loro gestione a livello locale. Qualora sia concesso un sostegno per gli interventi corrispondenti a tali misure, si applicano le pertinenti condizioni ed i massimali d'intervento per operazione fissati nei capi I, II e IV del presente titolo.</p> <p>In generale, il tasso di cofinanziamento ai sensi dell'art.95 del Reg. (UE) 508/2014, è pari al 50% della spesa totale ammessa. L'allegato 1 del Regolamento prevede un possibile aumento del tasso. Per il CLLD vale un possibile aumento dal 50 all'80% per interventi connessi alla pesca costiera artigianale e un aumento dal 50 al 75% per interventi attuati da OP, Associazioni di OP o organizzazioni interprofessionali. Oltre le deroghe previste dal comma 2 dell'art. 95 (per il CLLD aumento del tasso al 100% solo se il beneficiario è organismo di diritto pubblico), il comma 3 prevede la possibilità di aumentare dal 50% fino al 100% il tasso di cofinanziamento. Se (comma 3 – lett.b) l'intervento soddisfa uno dei criteri riportati alla lett. a) e fornisce accesso pubblico ai suoi risultati. La modulazione del tasso di cofinanziamento è stata adottata di concerto con le Regioni (80% se soddisfa 1 criterio lett.a) + accesso pubblico – 100% se soddisfa 2 criteri lett.a) + accesso pubblico) ed è stato elaborato un documento esplicativo in tal senso.</p>

14. Sistema informativo (SIPA)

Domanda	Risposta
<p>14.1 In relazione all’assegnazione del codice CUP, il Sostegno preparatorio di cui all’art. 62 del Reg. (UE) 508/2014 deve essere considerato come progetto distinto oppure aggregato al progetto dell’intera Strategia presentata dal singolo FLAG?</p> <p>Analogamente, considerato che la SSL comprende sia operazioni di diretta attuazione da parte del FLAG sia operazioni a bando ad esito dei quali saranno individuati i singoli beneficiari, il complesso di tutte queste operazioni va a costituire il progetto di investimento pubblico con conseguente richiesta di un unico codice CUP?</p>	<p>In merito all’attribuzione del codice CUP ai FLAG selezionati va richiesto un solo codice CUP per ogni FLAG in riferimento all’avviso pubblico CLLD emanato. Il Sostegno preparatorio (misura 4.62), la Strategia (misura 4.63) e le attività di Cooperazione (misura 4.64) sono considerati come un unico progetto.</p> <p>Nel caso in cui il FLAG attui operazioni attraverso bandi, ad ogni beneficiario selezionato dovrà essere necessariamente assegnato un nuovo codice CUP.</p>

15. Attuazione delle SSL

Domanda	Risposta
15.1 Un FLAG costituito come S.c.a.r.l. deve necessariamente essere dotato di P. Iva benché non abbia fini di lucro e non svolga altre attività oltre quelle derivanti dalla gestione dei fondi FEAMP?	L'unico interesse dell'AdG è che, nella fattispecie, vengano rispettati i vincoli dell'Avviso pubblico, cioè che la società sia sempre una Società Consortile. Al posto della P. Iva la Società potrà essere dotata di Codice Fiscale.
15.2 In che modo un FLAG può beneficiare degli aiuti previsti nell'ambito della Misura 1.28 di competenza ministeriale, che prevede la costituzione di partenariati/reti tra soggetti scientifici e pescatori?	La Misura 1.28 è una Misura a gestione esclusiva dell'AdG; la scheda della Misura 1.28 prevede operazioni a regia con beneficiari terzi tra i quali anche i FLAG; questi potranno partecipare al bando pubblicato dall'AdG presentando la propria manifestazione di interesse in conformità alle regole stabilite dal medesimo bando.
15.3 Le misure di cui ai capi I, II e IV (priorità 1, 2 e 5) del Reg. (UE) n. 508/2014, previste nell'ambito della SSL di un FLAG, devono essere attuate tenendo conto di quanto riportato nei documenti di coordinamento approvati dal Tavolo Istituzionale (es: Disposizioni Attuative – Parte B Schede di misura, Linee guida per le ammissibilità delle spese, ecc.) oppure ci si può discostare?	Nell'attuazione delle misure di cui ai capi I, II e IV (priorità 1, 2 e 5) devono essere applicati le condizioni ed i massimali di intervento fissati all'art.63 paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 508/2014.

Domanda	Risposta
15.4 Posto che, in base all'art.63 del Reg. (UE) n. 508/2014, una SSL può prevedere interventi corrispondenti alle misure di cui ai capi I, II e IV del titolo V, e con riferimento alla diversificazione delle attività tradizionali della pesca e dell'acquacoltura attraverso servizi integrati al settore turistico, si richiede se possano essere previsti beneficiari diversi dai pescatori, purché venga dimostrata la ricaduta economica e produttiva anche per il settore ittico (mediante ad es. convenzioni con pescatori, collaborazioni, fornitura di prodotti del pescato locale, ecc.). Si richiede di esplicitare la base giuridica	Se un FLAG prevede, all'interno della sua Strategia, di attuare una Misura ricompresa nelle priorità 1, 2 o 5, devono essere applicate le regole afferenti la medesima Misura, come da Reg. (UE) n. 508/2014 e da Programma Operativo FEAMP; ci si deve, inoltre, riferire alle Disposizioni attuative di misura (cd schede di misura) e al Manuale delle procedure e dei controlli dell'OI. L'attuazione e la gestione a livello locale delle citate misure, oltre che per "motivazioni chiare per la loro gestione a livello locale" (ex art.63 paragrafo 2, del citato Regolamento), è auspicabile solo dopo un'azione di coordinamento con l'Amministrazione regionale, al fine di evitare inutili duplicazioni di azioni che danneggerebbero l'efficacia della Strategia del FLAG e quella regionale.
15.5 È possibile attuare nell'ambito di una SSL misure ulteriori a quelle previste dal PO FEAMP individuando apposite modalità attuative?	Il FEAMP prevede che il sostegno all'attuazione di Strategie di Sviluppo Locale di tipo partecipativo possa essere concesso per gli obiettivi di cui all'art.63 del Reg. (UE) n. 508/2014 e per le misure di cui ai capi I, II e IV (priorità 1, 2 e 5) del citato Regolamento; non si evince, quindi, la possibilità di attuare Misure diverse da quelle facenti riferimento al FEAMP. Il FLAG potrà attivare anche azioni della SSL approvata che non facciano riferimento a specifiche Misure del PO.
15.6 È possibile realizzare interventi previsti dalla SSL (ad es. stabilimenti per la trasformazione dei prodotti) in aree territoriali limitrofe a quelle di attuazione della Strategia stessa (soprattutto in caso di disponibilità di beni immobili preesistenti)?	Gli interventi vanno attuati in area FLAG, come previsto in sede di selezione della SSL.
15.7 È possibile presentare varianti alla SSL per migliorare l'efficacia delle azioni messe in campo?	È possibile presentare varianti o rimodulazioni alla SSL, per le quali modalità e tempistiche sono regolate nella Convenzione stipulata con

Domanda	Risposta
	l'Organismo Intermedio. Pertanto, è con quest'ultimo che sarà necessario interloquire da parte del Flag.

16. Cooperazione

Domanda	Risposta
16.1 Qualora si optasse per la costituzione di una struttura comune per realizzare azioni di Cooperazione, i FLAG avrebbero la facoltà di scegliere la forma giuridica ritenuta più adatta? B) In che modo e termini contribuisce ciascun FLAG alla costituzione del nuovo soggetto giuridico? C) Le spese ammissibili includono quelle di costituzione del soggetto in questione? Il capitale sociale della "struttura comune" può essere rappresentato dai soldi/quote che ciascun FLAG versa a titolo di Cooperazione?	<p>È auspicabile che i soggetti partecipanti al progetto di cooperazione formalizzino i loro rapporti tramite la stipula di un Accordo di Cooperazione e, ove necessario, la costituzione di una struttura comune avente forma giuridica riconosciuta, come indicato nello Schema di Accordo di Cooperazione di cui all'Allegato A alla Guida per l'attuazione delle attività di cooperazione.</p> <p>Il Fascicolo di Progetto (di cui all'Allegato A della Guida per l'attuazione delle attività di Cooperazione) stabilirà le modalità di contribuzione dei singoli Partner alla struttura comune, così come alle singole azioni comuni e locali.</p> <p>Le spese relative alla costituzione della struttura preposta alle attività di Cooperazione sono ammissibili, ma non dovranno far riferimento al supporto tecnico preparatorio, bensì all'attuazione del progetto di Cooperazione.</p>
16.2 Attività finalizzate all'adesione ed alla partecipazione agli eventi organizzati dalla Rete Nazionale Flag possono essere considerate attività di cooperazione?	<p>No, in quanto non è richiesta alcuna azione da parte dei FLAG per far parte della Rete Nazionale.</p>
16.3 È corretto proporre progetti di Cooperazione aventi finalità di creazione di reti?	<p>Non è consigliabile proporre progetti di costituzione di reti che rischiano di sovrapporsi alla Rete Nazionale dei FLAG.</p>

17. Professionalità per i FLAGs

Domanda	Risposta
17.1 Un candidato che ricopra una carica apicale all'interno di un Consorzio associato al FLAG - anche se selezionato tramite procedura pubblica - può ricoprire la carica di Direttore del FLAG?	Ricoprire contemporaneamente un ruolo apicale all'interno di un Consorzio aderente al FLAG e il ruolo di Direttore del FLAG stesso genera un conflitto di interessi, pertanto, non è da considerarsi attuabile. Inoltre, laddove non ricorra la fattispecie prevista dall'Accordo Italia Bruxelles del 2014, in ordine alla condivisione delle strutture gestionali per partenariati CLLD ricadenti sugli stessi territori, l'individuazione delle figure apicali deve attuarsi tramite una procedura di evidenza pubblica mirata, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).
17.2 E' possibile applicare la procedura negoziata senza alcuna forma di pubblicità e confronto competitivo per l'affidamento di servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale?	È possibile entro i limiti specificati dall'ANAC con delibera n.117/2016, per cui: «deve trattarsi di ripetizione di servizi analoghi con il medesimo contraente, quale esecuzione di un unico disegno progettuale, oggetto di procedura aperta o ristretta, con previsione sin dal primo affidamento, nel relativo bando di gara oltre che nel contratto stipulato con l'aggiudicatario della prima procedura, di tale possibilità di ripetizione».
17.3 Qualora un FLAG abbia la necessità di corrispondere compensi aggiuntivi per proprio personale da impegnare in vari compiti (Responsabile amministrativo, segreteria) quali sarebbero gli strumenti normativi/amministrativi idonei a soddisfare correttamente questa necessità?	Gli stipendi delle figure apicali in forza al FLAG e non legate ad un progetto specifico rientrano nelle spese di gestione, ai sensi dell'art.35 par.1 lett. d) del Reg. n.1303/2013. D'altro canto, quando le spese di trasporto, vitto e alloggio del personale del FLAG sono sostenute per partecipare ad una riunione regionale/nazionale/internazionale, queste devono essere rendicontate come costi di esercizio connessi alla gestione a valere sulla misura di cui all'art.63 del Reg. 508/2014; quando, invece, le spese sono sostenute per attività di Cooperazione, possono essere rendicontate come supporto tecnico preparatorio (nel caso di incontri propedeutici

alla stesura del progetto di cooperazione),
ovvero come costi di esercizio, se connessi alla
gestione del progetto di Cooperazione,
approvato dal proprio O.I.
